

URMET DOMUS S.p.A.

CODICE ETICO

Sommario:

PREMESSA	2
PARTE I - FINALITA' ED APPLICAZIONE.....	2
PARTE II - PRINCIPI ETICI.....	4
PARTE III - PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI	6
PARTE IV - MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO.....	16

URMET DOMUS

CODICE ETICO

PREMESSA

L'etica¹ è la scienza filosofica che studia i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di distinguere i comportamenti umani in buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o inappropriati.

Il rispetto di principi e valori etici è considerato fondamentale, nel medio-lungo termine, per perseguire gli obiettivi, la crescita e il successo dell'impresa.

La convinzione di agire a vantaggio dell'impresa non può giustificare l'adozione di condotte contrarie alle previsioni del presente Codice Etico.

Il presente Codice Etico si inquadra tra gli strumenti del Modello di organizzazione e gestione, esimenti dalla responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01.

PARTE I - FINALITA' ED APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 (Finalità)

L'adozione, la diffusione e l'applicazione del presente Codice Etico costituisce un impegno per Urmec Domus S.p.A. e le sue società controllate in forma diretta e indiretta ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (di seguito "Gruppo") per il rafforzamento e costante sviluppo, sia al proprio interno che sul mercato, di comportamenti ed immagine di trasparenza, correttezza e responsabilità sociale.

Il Gruppo mediante questo Codice Etico si propone di formalizzare i principi etici e gli standard comportamentali già adottati in via di prassi, rendendoli vincolanti per i Destinatari (indicati nel successivo art. 2).

Il Codice Etico contribuisce inoltre ad ottimizzare l'attività aziendale in quanto intende:

- instaurare una migliore predisposizione all'ascolto e trasmettere all'esterno un forte senso di affidabilità;
- evitare un eccesso di vincoli e sovrapposizione di controlli che possono ridurre l'efficienza del Gruppo;

¹ Dal greco antico "èthos", comportamento, costume, consuetudine.

- attrarre le risorse umane migliori;
- impedire che il Gruppo venga coinvolto da situazioni e/o soggetti che progressivamente potrebbero causare una diminuzione della sua capacità commerciale e di produzione di qualità.

ARTICOLO 2

(Ambito soggettivo)

Le norme contenute nel Codice Etico si applicano ai soggetti di seguito definiti ("**Destinatari**"):

- soggetti "apicali", che rivestono – anche soltanto di fatto - funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società. Rientrano in tale novero gli amministratori, i membri del collegio sindacale, l'eventuale revisore dei conti, i dirigenti dotati di autonomia finanziaria e funzionale, i responsabili delle filiali;
- soggetti "dipendenti", quale che sia il contratto applicato, la qualifica e l'inquadramento aziendale;
- soggetti "terzi destinatari", operanti direttamente o indirettamente con il Gruppo, ma ad essa non legati da un rapporto di lavoro subordinato. Rientrano in tale novero, a titolo esemplificativo, i soggetti che intrattengono con il Gruppo un rapporto di lavoro di natura non subordinata, i collaboratori esterni comunque denominati, i rappresentanti, i promotori, i fornitori di beni e servizi.

ARTICOLO 3

(Ambito oggettivo)

Le disposizioni si applicano e devono permeare tutti i processi aziendali che vengono qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elencati:

- i rapporti con fornitori, clienti, terzi ed azionisti
- i rapporti con le Istituzioni;
- i rapporti con il personale;
- l'organizzazione interna.

ARTICOLO 4

(Applicazione estensiva)

Al fine di assicurare un'applicazione effettiva e concreta del Codice Etico, i Destinatari sono tenuti a verificare ed assicurare che tutti gli stakeholder – intesi nell'accezione più ampia che il linguaggio commerciale oggi riconosce (soggetti portatori di interessi nei confronti del Gruppo quali ad es. azionisti, clienti, fornitori, collaboratori, ecc) uniformino i propri comportamenti ad esso.

PARTE II - PRINCIPI ETICI

ARTICOLO 5

(Rispetto della legge)

Il Gruppo assume quale principio fondamentale del suo operato il rispetto delle leggi e, più in generale, di tutte le norme vigenti in Italia e nei paesi nei quali opera.

ARTICOLO 6

(Tutela della persona)

Il Gruppo pone al centro del proprio operare la risorsa umana. L'attenzione alla risorsa umana ed allo sviluppo delle sue qualità personali e professionali è, per il Gruppo, presupposto essenziale anche ai fini della propria crescita.

Al riguardo, il Gruppo tutela il rispetto delle risorse, ne promuove la crescita professionale ed umana, ne garantisce l'integrità fisica e morale, operando affinché le condizioni di lavoro siano rispettose della dignità individuale e gli ambienti di lavoro siano sicuri e salubri; rispetta, infine, le convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

ARTICOLO 7

(Correttezza)

Il principio di correttezza deve svilupparsi ed essere parametro comportamentale in ogni processo interno ed esterno. Questo implica:

- il rispetto dei diritti altrui al di là della mera osservanza formale delle previsioni normative o contrattuali;
- il divieto, in generale, di appropriarsi dei benefici derivanti dalla collaborazione altrui e, in particolare, di approfittare delle situazioni personali o professionali di debolezza;
- lealtà e buona fede, evitando interpretazioni capziose;

- non sfruttare o volgere a proprio vantaggio condizioni di ignoranza o di incapacità;
- promuovere la tutela del valore della concorrenza leale, evitando di porre in essere comportamenti collusivi o di falsare la leale competizione sul mercato.

ARTICOLO 8 (Discriminazioni)

Il Gruppo ed i Destinatari del Codice Etico non sono condizionati da elementi aventi qualsivoglia connotazione di ordine discriminatorio basata sul sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e l'orientamento sessuale.

ARTICOLO 9 (Autorità)

Chiunque si trovi in una posizione gerarchicamente superiore e, comunque, i soggetti responsabili sono tenuti ad esercitare il proprio ruolo di sovraordinazione con equità e correttezza, adoperandosi perché la propria funzione sia percepita come autorevole e non vessatoria.

ARTICOLO 10 (Eticità nelle informazioni)

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a fornire, in ogni circostanza, informazioni complete, corrette, trasparenti, comprensibili ed accurate.

In considerazione del fatto che gli azionisti costituiscono una fonte di finanziamento del Gruppo, e che i medesimi devono essere posti nelle migliori condizioni per poter orientare le loro decisioni, il Gruppo promuove, attraverso i propri organi, la corretta conoscenza, in condizioni di parità tra gli azionisti stessi, di tutte le informazioni disponibili ed utili per favorirne le scelte.

ARTICOLO 11 (Conflitti di interesse)

Il Gruppo, nello svolgimento delle attività aziendali, evita la creazione di situazioni che comportino, o possano anche solo potenzialmente o apparentemente comportare, un conflitto di interesse per i soggetti coinvolti e, qualora ne verifichi la sussistenza, procede decisamente a rimuoverne le cause e gli effetti salvo la circostanza dell'avvenuta conoscenza e valutazione iniziale dell'esistenza di detto conflitto e relativa accettazione da parte dello stesso Gruppo.

I Destinatari del Codice Etico dovranno pertanto comunicare tempestivamente le situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi, anche potenziali, per consentire al Gruppo un'adeguata valutazione.

ARTICOLO 12 (Riservatezza)

Il Gruppo promuove il principio della riservatezza come valore etico ossia dell'utilizzo della informazione con proprietà e correttezza, nel rispetto degli enti e delle persone.

PARTE III - PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI

TITOLO I

RAPPORTI CON FORNITORI, CLIENTI, TERZI E AZIONISTI

ARTICOLO 13 (Acquisti)

I Destinatari del Codice Etico che effettuino qualsiasi acquisto di beni, servizi e consulenze nell'interesse del Gruppo, agiscono nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e integrità.

In particolare il Gruppo si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte determinate o favorite dal verificarsi di eventi imprevisti.

ARTICOLO 14 (Selezione dei fornitori)

La selezione dei fornitori è effettuata sulla base dei principi di correttezza, imparzialità, economicità, qualità, liceità e pari opportunità, garantendo l'obiettività della valutazione a tutela degli interessi commerciali del Gruppo.

Condizione necessaria per l'avvio di relazioni d'affari, con il Gruppo, è l'adesione e condivisione del Codice Etico da parte dei fornitori. Le relazioni d'affari sono monitorate da parte del Gruppo per preservare i principi enunciati precedentemente.

ARTICOLO 15 (Informazioni fornite ai clienti)

Le informazioni fornite ai clienti da parte del Gruppo, relative ai prodotti e i servizi offerti, sono veritiere, accurate ed esaurienti in modo da permettere scelte ragionevoli e consapevoli.

Il Gruppo tiene sempre in considerazione le aspettative dei clienti, anche nel caso in cui si dovessero verificare eventi/situazioni non previsti. In tali circostanze il Gruppo informa con trasparenza e correttezza i clienti della mutata situazione e ricerca con disponibilità e spirito collaborativo, soluzioni comuni e condivise, senza trarre vantaggio da condizioni di debolezza.

ARTICOLO 16

(Relazioni con i terzi)

Il Gruppo vieta favoritismi, comportamenti collusivi, corruzione, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali tra clienti, fornitori di beni e servizi, organismi di vigilanza e organismi di controllo.

Il Gruppo vieta la diffusione di notizie false o il perfezionamento di operazioni simulate per provocare alterazioni del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

ARTICOLO 17

(Relazioni con gli azionisti)

Il Gruppo promuove l'informazione paritaria, corretta e compiuta e garantisce l'accessibilità delle informazioni da parte degli azionisti, allo scopo di creare le condizioni di partecipazione necessarie e l'assunzione pienamente consapevole delle decisioni di loro competenza.

TITOLO II

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

ARTICOLO 18

(Rapporti Istituzionali)

I rapporti del Gruppo e dei Destinatari del Codice Etico con le Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali rappresentate da organi, funzionari, comitati, mandatari, consulenti, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico esercizio, sono intrattenuti nel rispetto delle normative vigenti e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

Sono proibiti i pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni o con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il Gruppo vieta espressamente pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali, artifici, raggiri e falsità nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione. In particolare sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:

- corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine d'influenzare o compensare un atto del loro ufficio e/o la omissione di un atto del loro ufficio;
- offrire regali o altre liberalità che possano costituire forme di pagamento a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- raccogliere e quindi esaudire, richieste di denaro, favori, utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche che intendono entrare in rapporti di affari con il Gruppo nonché da qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- rappresentare dati non veri o predisporre documentazione falsa nella istruzione e rendicontazione di pratiche finalizzate all'ottenimento o alla erogazione di fondi pubblici.

Allo scopo di evitare il rischio relativo ai comportamenti sopra descritti ogni Destinatario del Codice Etico deve riferire tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.), dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori esterni.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, il Gruppo ed i Destinatari del Codice Etico dovranno operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, i Destinatari si asterranno, nel corso di trattative d'affari, di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni o con pubblici funzionari, dall'intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a titolo personale;
- offrire o in qualche modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alle vigenti normative;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivata dalle Istituzioni, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di

contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra analoga erogazione, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Il Gruppo garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire qualsivoglia iniziativa, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee anche di modico valore e/o importo.

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare al Gruppo un ingiusto profitto a danno dello Stato.

ARTICOLO 19 (Riservatezza delle informazioni)

Il Gruppo in generale assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal trattare dati riservati e/o personali, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione rilasciata dal titolare dei dati stessi nel rispetto delle normative vigenti.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione dell'esercizio della propria funzione e/o nel compimento dell'incarico loro assegnato e a non utilizzare tali informazioni, anche se ottenute legittimamente, per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 20 (Conflitto di interessi)

Nello svolgimento di ogni attività, tutti i Destinatari devono operare per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale.

I Destinatari che si trovino in situazioni concrete di conflitto di interesse segnalano prontamente tale circostanza al superiore gerarchico o al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III POLITICHE DEL PERSONALE

ARTICOLO 21

(Condotta corretta e trasparente)

Il Gruppo esige che tutti i Destinatari del Codice Etico tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei compiti loro affidati, rispettando le normative vigenti e il presente Codice Etico.

Nello specifico, tale condotta deve esprimersi in relazione a qualsivoglia legittima richiesta avanzata dagli azionisti, dal Collegio Sindacale, dagli altri organi sociali preposti al controllo legale dei conti ed al controllo interno, nonché dalla società di revisione, dall'O.d.V. o qualsiasi organo di vigilanza o ispettivo.

L'adesione da parte del Destinatario al Codice Etico, è condizione necessaria per l'avvio e/o il prosieguo del rapporto di lavoro/collaborazione e la sua violazione costituirà illecito disciplinare sanzionato ai sensi delle normative, dei contratti vigenti e del codice disciplinare interno.

Nessun vantaggio o perseguimento di interesse del Gruppo, il conformarsi ad ordini eventualmente impartiti da soggetti gerarchicamente superiori, può mai costituire, per i Destinatari del Codice Etico, causa giustificatrice di comportamenti che risultino in contrasto con le disposizioni del Codice Etico stesso.

Nessun comportamento è giustificato ove finalizzato ad acquistare, ricevere, occultare, sostituire, trasferire o impiegare in attività economiche beni o materiali di origine illecita.

ARTICOLO 22

(Selezione e assunzione dei dipendenti)

Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, accoglimento, formazione, retribuzione finalizzate alla crescita professionale dei dipendenti rispondono esclusivamente a valutazioni oggettive in ordine all'esistenza delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, ed alle capacità dimostrate nell'adempimento dello stesso, in modo da escludere qualsivoglia forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali e l'orientamento sessuale.

Le informazioni richieste ai candidati in fase di selezione saranno strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto comunque della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il Gruppo garantisce che i rapporti con le risorse umane vengano inquadrati in regolari contratti di lavoro/collaborazione e che all'atto del perfezionamento contrattuale:

- vengano fornite chiare ed esaustive informazioni in ordine agli elementi normativi che regolano il rapporto di lavoro o collaborazione con il Gruppo, così come regolati e previsti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o dalle normative di legge;
- vengano fornite indicazioni chiare ed esaustive in ordine alle mansioni che dovranno svolgere o ai progetti cui dovranno collaborare;
- vengano esplicitati i contenuti del Codice Etico, del quale verrà fornita una copia all'atto della formalizzazione della lettera di impegno all'assunzione o documento equivalente.

ARTICOLO 23

(Svolgimento del rapporto di lavoro)

Nello svolgimento del rapporto di lavoro o di collaborazione, al fine di tutelare l'integrità (morale e fisica) dei dipendenti e di tutti coloro che risultano coinvolti nello svolgimento delle attività aziendali, il Gruppo:

- offre condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- fornisce tutti gli strumenti informativi e conoscitivi atti a valorizzare le specifiche competenze dei Destinatari ed a favorire la loro crescita professionale;
- coinvolge i dipendenti, nei limiti del possibile, nelle decisioni relative alle modalità di svolgimento delle mansioni loro affidate, ponendo particolare attenzione agli aspetti etico - comportamentali delle medesime;
- fissa ai dipendenti obiettivi specifici e concreti, che risultino raggiungibili nel pieno rispetto del Codice Etico.

Ai fini specifici di assicurare ambienti di lavoro salubri e sicuri il Gruppo si impegna a:

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- effettuare periodicamente le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- organizzare le emergenze ed il primo soccorso;
- gestire le attività in appalto avendo cura che i destinatari dell'appalto seguano norme di comportamento, prevenzione e protezione che garantiscano condizioni di sicurezza di pari livello rispetto a quelle previste per il personale del Gruppo;

- consentire che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza svolgano il loro incarico con obiettività ed indipendenza;
- organizzare le attività di sorveglianza sanitaria interna;
- informare le risorse operative in merito ai rischi ed alle attività di prevenzione idonee ed a formarle adeguatamente su tali temi;
- vigilare perché le risorse operative rispettino le procedure e le istruzioni di lavoro in sicurezza;
- acquisire le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate.

ARTICOLO 24

(Regali benefici e promesse di favori)

Nel corso dei rapporti commerciali o istituzionali con clienti e fornitori (pubblici o privati) ed Istituzioni, il Gruppo intende applicare una condotta integra, corretta e trasparente.

In particolare è espressamente vietato:

- offrire omaggi, dazioni, benefici anche indiretti, beni, servizi e prestazioni o favori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia e gli usi in relazione all'attività svolta;
- accettare le dazioni di cui sopra che travalichino l'ordinaria cortesia, offerte a qualsiasi titolo da parte di clienti, fornitori e Pubblica Amministrazione. Qualora amministratori, dipendenti collaboratori del Gruppo ricevano dazioni, doni o trattamenti di favore che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia devono darne immediatamente notizia al proprio superiore o all'O.d.V.;
- esaminare o proporre o promettere opportunità di impiego e/o commerciali che possono avvantaggiare impropriamente ed a titolo personale funzionari della Pubblica Amministrazione o clienti/fornitori con beneficio del Gruppo.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 25

(Operazioni e transazioni)

Il Gruppo, al fine di agevolare i controlli sulla effettiva applicazione del Codice Etico, assicura la più assoluta trasparenza di tutte le operazioni e transazioni

poste in essere fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti da norme di legge o dalla specificità di tali operazioni che richiedano particolari cautele o riservatezza (es. gestione di know how, dati personali e simili).

Inoltre, ogni operazione e transazione deve essere attuata in modo da consentire un facile controllo del processo decisionale ed autorizzativo che l'ha generata nonché delle caratteristiche e motivazioni che ne hanno richiesto e consentito l'esecuzione.

Ogni Destinatario del Codice Etico che effettui operazioni e transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, deve agire su specifica delega o autorizzazione e fornire, a richiesta, le evidenze del proprio operato.

Ogni Destinatario del Codice Etico sarà responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

ARTICOLO 26

(Dovere di protezione dei diritti e delle risorse)

Ogni Destinatario del Codice Etico agirà sempre in piena conoscenza, per il settore di propria competenza/responsabilità, dei diritti e degli obblighi vigenti in capo al Gruppo e derivanti da norme di legge, contratti o rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ciascun Destinatario dovrà custodire, con la massima cura e diligenza, i beni e le risorse del Gruppo che gli siano affidati nell'ambito o in relazione alla sua attività, e dovrà utilizzare detti beni e risorse in modo proprio e conforme all'interesse del Gruppo, impedendone ogni uso improprio.

Ciascun Destinatario del Codice Etico utilizzerà le infrastrutture e gli applicativi informatici ai quali abbia accesso in modo appropriato e secondo criteri di correttezza e liceità, ed esclusivamente nell'ambito delle proprie mansioni lavorative e professionali.

In particolare ciascun Destinatario si impegna a:

- non introdursi ovvero mantenersi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- non, procurarsi, in modo abusivo, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- non alterare, danneggiare interrompere (totalmente o parzialmente) il funzionamento di un sistema informatico o telematico appartenenti a privati, allo Stato o ad altri enti pubblici ovvero non alterare danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti (a) inserendo,

cancellando, distruggendo, sopprimendo o manipolando i dati in esso contenuti, (b) introducendo o trasmettendo dati, informazioni o programmi, (c) procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- non intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero non impedire o interrompere con installazioni di apparecchiature apposite;
- non utilizzare impropriamente (mediante soppressione, distruzione, occultamento, uso di atto falso...) un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

ARTICOLO 27

(Rapporti connessi alle attività di amministrazione, controllo e finanza)

Nella predisposizione delle registrazioni e dei documenti contabili, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni previste per legge o per regolamenti interni e dirette a chi abbia legittimazione e interesse ad ottenerle, i Destinatari dovranno attenersi ai più rigorosi principi di trasparenza, correttezza e veridicità.

In particolare, tutti i Destinatari del Codice Etico chiamati o comunque coinvolti, anche indirettamente, nella formazione dei suddetti atti o documenti sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi utilizzati per la redazione degli atti sopra indicati.

Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da idonea documentazione per consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- il controllo delle operazioni e le responsabilità nei processi amministrativi;
- l'archiviazione secondo criteri logici, in modo da favorirne la consultazione.

ARTICOLO 28

(Rapporti con gli organi di controllo del Gruppo)

Il Gruppo esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte degli azionisti, degli amministratori, del Collegio Sindacale, della società di revisione, dell'ente incaricato del controllo contabile e di tutti gli enti che siano legittimati ad effettuare controlli (Agenzia delle Entrate, INPS, etc) nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

ARTICOLO 29

(Influenza sull'assemblea dei soci)

Il Gruppo condanna qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta.

ARTICOLO 30

(Salvaguardia del capitale sociale)

Il Gruppo sanzionerà disciplinarmente tutte le condotte atte a viziare il processo di formazione del capitale sociale, da chiunque poste in essere, quali ad esempio:

- attribuzione a capitale di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni e quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio del Gruppo in caso di trasformazione.

Il Gruppo si è data altresì quale norma etica la tutela dell'integrità degli utili e delle riserve non distribuibili per legge; vieta pertanto agli amministratori di restituire anche simulatamente, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, conferimenti ai soci o di liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

ARTICOLO 31

(Salvaguardia dei diritti dei creditori sociali)

Il Gruppo vieta espressamente ai Destinatari del Codice Etico di effettuare qualunque operazione in pregiudizio dei creditori.

Il Gruppo promuove presso i Destinatari del Codice Etico, la diffusione a tutti i livelli di una cultura informata all'esistenza di controlli interni ed esterni, intesi come strumenti di miglioramento dell'efficienza attraverso:

- il rispetto di leggi, regolamenti e procedure interne;
- una gestione efficace di dette attività;
- la fornitura di dati contabili finanziari accurati e completi;
- lo scambio di informazioni corrette e veritiere.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è posta in capo all'O.d.V., responsabile del corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

A tal fine, ogni livello della struttura organizzativa deve prestare la dovuta collaborazione a tale organo di controllo.

ARTICOLO 32

(Prevenzione terrorismo)

Il Gruppo rifiuta ogni forma di illegalità con particolare riferimento allo svolgimento delle attività connesse al finanziamento del terrorismo.

La prevenzione di tale rischio viene messa in essere prestando particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari, garantendo la trasparenza degli stessi all'interno del Gruppo. Viene altresì concretizzato tramite l'assunzione di personale e la selezione di fornitori e clienti la cui condotta sia idonea a eliminare ogni sospetto di legami con organizzazioni terroristiche nazionali e internazionali.

PARTE IV - MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 33

(Principi generali)

I Destinatari sono obbligati:

- a conoscere le finalità, i principi e conoscere e rispettare le prescrizioni comportamentali del presente Codice Etico;
- a rivolgersi ai diretti superiori, ai coordinatori e referenti o direttamente all'O.d.V. per chiarimenti comportamentali o per segnalazioni in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01.

La violazione delle prescrizioni comportamentali del presente Codice Etico e più in generale del Modello esimente ai sensi del D. Lgs. 231/01 comporta l'applicazione del sistema disciplinare.

ARTICOLO 34

(Istituzione dell'Organo di Vigilanza)

E' istituito l'Organo di Vigilanza al quale sono demandati i compiti di vigilanza e controllo sul Modello esimente ai sensi del D. Lgs. 231/01.

ARTICOLO 35

(Segnalazione delle violazioni)

I Destinatari hanno obbligo autonomo di informazione dell'O.d.V. per quanto segue:

- segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi: l'O.d.V. deve essere informato tramite apposite segnalazioni, da parte di tutti i Destinatari, in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Le segnalazioni in caso di violazioni o presunte violazioni al Modello da parte di:

- un dipendente, dovranno essere effettuate *in primis* al suo diretto superiore. Qualora le segnalazioni non abbiano esito o il dipendente non possa coinvolgere direttamente il proprio superiore, potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V.;
 - un collaboratore a progetto/professionista che presta la propria opera presso una delle aree di attività, effettuerà le segnalazioni al suo coordinatore o referente o in alternativa direttamente all'O.d.V.;
 - gli organi sociali, i collaboratori occasionali, i consulenti, i partner, le società di service, ecc., si rivolgeranno direttamente all'O.d.V..
- Obblighi di informazione in relazione ad atti: devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informative concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, ed in particolare gli adempimenti specifici (per esempio i verbali di chiusura attività e periodici...) e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul D. Lgs. 231/01.
 - sistema delle deleghe ed altra documentazione: all'O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dal Gruppo ed ogni relativa modifica.